

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTELLI, D'ADDARIO, DI DONATO, FERRARINI, TIRABOSCHI, CRISTONI, CERUTTI, MAZZA, PIERMARTINI, PIRO, CAPACCI, VAZZOLER, LODIGIANI, TESTA ANTONIO, FINCATO, DIGLIO, PAVONI, RENZULLI, PRINCIPE, MILANI, ORCIARI, DE CARLI, MASTROGIACOMO, MUNDO, CELLINI, BREDI, ROTIROTI, MONTALI, POLVERARI, ALBERINI

Presentata l'11 ottobre 1988

**Norme per il risanamento dell'ecosistema del mare Adriatico
e la valorizzazione delle regioni rivierasche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema « Adriatico » in questi ultimi mesi ha assunto aspetti drammatici, tanto da turbare la coscienza nazionale ed internazionale.

La soglia della catastrofe ecologica sembra ormai alle porte e la speranza di riportare l'Adriatico all'interno di un equilibrio biologico dipende solo ed esclusivamente dalla capacità del nostro sistema legislativo di dare indicazioni immediate e di fornire gli strumenti necessari per potenziare, migliorare e coordinare strutture tecniche che già operano in questo settore ed istituirne delle nuove.

Peraltro, le cronache di questi ultimi giorni hanno riproposto, in tutta la loro tragica attualità, un panorama di interventi disarticolati da parte dei soggetti responsabili.

In qualche caso è stata evidente la latitanza dei soggetti istituzionali; in altri è emersa una preoccupante improvvisazione, dovuta soprattutto alla mancanza di una regia autorevole, dotata di poteri di intervento e fornita delle conoscenze idonee a combattere le patologie ecologiche di cui soffre l'Adriatico.

Infatti, la predisposizione naturale di questo mare alle « fioriture » algali, amplificata (come ormai è noto all'opinione pubblica) dagli scarichi incontrollati o mal controllati, provenienti dal Po e dagli altri fiumi e corsi d'acqua che sfociano in Adriatico nonché da industrie e da allevamenti inquinanti, è emersa quest'anno in modo drammatico e clamoroso.

Il problema è purtroppo noto da decenni ma non è mai stato affrontato in modo radicale e risolutivo; così nell'apa-

tia legislativa i fosfati, i nitrati e tutti gli altri composti chimici di varia natura, hanno alimentato in modo abnorme il mare Adriatico, creando una situazione sottovalutata per troppo tempo.

Tutto ciò fa quindi considerare necessario ed urgente per l'Adriatico un approccio nuovo, unitario attraverso lo studio sistematico, coordinato ed interdisciplinare di tutti gli elementi, le condizioni e le situazioni che, direttamente e indirettamente, vi ineriscono.

Per cui un organismo unico di coordinamento, di programmazione e di indirizzo che abbia una visione unitaria, come previsto dalla presente proposta di legge, anche se gli interventi operativi sono attuati con provvedimenti legislativi diversi e da una pluralità di soggetti, diviene la metodologia risolutiva dell'emergenza Adriatico.

Lo stesso Parlamento Europeo, alla Commissione ambiente, ha ritenuto, insieme al problema dei trasporti tossici ed all'uso dei prodotti chimici in agricoltura, prioritario il problema dell'Adriatico, « lago d'Europa » alla stregua del Mare del Nord, il cui inquinamento è alla ribalta per aver causato la quasi estinzione di specie marine.

Inoltre se si considera che gli interventi urgenti sull'Adriatico debbono essere valutati con riferimento alle loro capacità di raccordarsi con le azioni di riforma di medio periodo, intese ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio e di risanamento ambientale, un'unica regia diventa fattore imprescindibile.

La previsione, in questa proposta, tra l'altro, anche di un centro di coordinamento scientifico da situare nell'Adriatico, interconnesso con strutture di monitoraggio e di analisi lungo le coste sia italiane che iugoslave, albanesi e greche, è in sintonia con le necessità di unitarietà di intervento.

Ed anche la pluralità dei soggetti « competenti » impone di tornare alla visione generale di un organismo unico, espressione di tutte le componenti amministrative interessate, ma che abbia le

funzioni di autorità di indirizzo e di intervento secondo severi ordini di priorità, in un quadro programmatico, che sintetizzi quindi l'esercizio di funzioni attualmente attribuite a più soggetti.

Si ritiene che l'impianto di questa proposta di legge, che assicura il momento unico di « governo », risponda alle esigenze dell'emergenza Adriatico. Essa:

a) fa proprio il modello istituzionale ed operativo e per alcuni tratti la metodologia d'intervento della proposta di legge sul Po del PSI, primo firmatario l'onorevole Claudio Martelli, dando significativo contenuto, nell'opera di risanamento, alla potenzialità d'integrazione tra azioni a difesa dell'ambiente marino, al risanamento delle coste ed alla tutela e sviluppo di tutta l'economia costiera, con particolare riguardo a quella turistica:

b) distingue i due livelli essenziali di operatività:

1) l'uno di pianificazione, programmazione ed attuazione e cioè che abbia il « governo » delle azioni e degli interventi finanziari nazionali attraverso un'unica autorità istituzionale e contestualmente la responsabilità e la gestione nazionale delle azioni effettuate in collaborazione o per conto di organismi internazionali o Paesi membri e rivieraschi;

2) l'altro di supporto scientifico e di ricerca, quali ad esempio gli studi sulla biologia, l'ecologia del mare, l'analisi sulle fonti d'inquinamento, l'individuazione degli *standards* di tossicità e di nocività e così via, indispensabile ad affrontare il problema Adriatico di così vitale importanza e di tale complessità, oggi in larga misura sconosciuto, lasciato alla estemporaneità ed alla improvvisazione. Tale supporto scientifico è previsto, in questa proposta, realizzato in un sistema complesso che tenga conto di una rete interconnessa di centri e laboratori di biologia e ricerca marina e di monitoraggio ambientale permanente, che stimoli, potenzi e valorizzi tutte le attuali strutture e centri di ricerca, che ne favorisca la nascita di nuove e che le raccordi

tutte in *relais* ad un unico centro di coordinamento, in posizione strategica sull'Adriatico, dotato di una *task force* di competenza internazionale, di esplorazione marina e di risanamento del mare che stazioni permanentemente in Adriatico.

L'articolato della legge è suddiviso nelle seguenti parti:

gli articoli 1, 2 e 3 che prevedono gli ambiti della legge (articolo 1) e dettano le attività in cui la legge si esplica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 2 e 3);

gli articoli 4, 5 e 6 che individuano i soggetti legittimati ad operare per la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica dell'ambiente marino e dei territori costieri dell'Adriatico nel Comitato per la tutela e lo sviluppo dell'Adriatico, istituito presso il Ministero dell'ambiente.

Tale comitato composto dai Ministri con competenze specifiche dei loro dicasteri sull'Adriatico e dai presidenti delle regioni ivi afferenti, ha compiti di definizione degli indirizzi, di approvazione dei programmi poliennali e dei piani annuali e di controllo sugli interventi di risanamento (articolo 4).

Il motore esecutivo di questa proposta legislativa è il segretariato generale (articolo 5), supportato da un comitato tecnico-scientifico (articolo 6), che rappresenta il momento di sintesi e di coordinamento di tutte le attività svolte per la tutela ed il risanamento dell'Adriatico.

Spetta a questi la redazione del programma poliennale di interventi (articolo 7) e quella dei piani annuali (articolo 8) di cui cura anche gli accordi di programma tra i singoli enti, per l'attuazione del piano (articolo 9).

I compiti che la legge affida al segretario generale sono tali, visti anche in relazione alla drammaticità della situazione « Adriatico » che impongono interventi immediati ed efficaci per cui a questi è fatto carico di dotarsi sia di strutture di supporto quali un centrale e moderno sistema informativo (articolo 11) ed un centro di ricerca per le risorse, marine adriatiche (articolo 12) di cui già accennato, sia di avvalersi, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, di società di servizi di comprovata esperienza (articolo 10).

L'avvio immediato del risanamento dell'Adriatico anche al fine di tutelare i Paesi rivieraschi più deboli e più esposti all'inquinamento marino, rende urgente l'approvazione di questa proposta di legge anche perché ad essa vanno ricordati sia il programma triennale di risanamento ambientale previsto dalla finanziaria 1988 ed approvato nel primo stralcio annuale da un ramo del Parlamento sia le previsioni e gli stanziamenti nella finanziaria 1989.

Tra l'altro la « caratura » internazionale del problema « Adriatico » rende oltremodo urgente l'approvazione della legge anche in relazione alle azioni da intraprendere nei confronti del Parlamento e della Comunità Europea nonché agli impegni da concordare e da assumere con i Paesi rivieraschi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per disciplinare le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione ed attuativa aventi per finalità la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica dell'ambiente marino e dei territori costieri dell'Adriatico.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1, concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze lo Stato, le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito di un'azione programmatica, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività di cui all'articolo 1 si esplica:

a) nel censimento dello stato di degrado dell'ambiente marino e dei territori costieri dell'Adriatico, nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei relativi dati secondo criteri tecnico-scientifici *standard* di raccolta, di elaborazione e di consultazione;

b) nell'effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza delle condizioni generali di rischio dell'ambiente marino e dei territori costieri dell'Adriatico;

c) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi

finalizzati agli obiettivi della presente legge;

d) nella esecuzione di studi applicativi per lo sviluppo delle risorse dell'Adriatico e dei territori costieri;

e) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. È fatto obbligo a qualsiasi organismo pubblico, a capitale pubblico o che svolga attività con fondi pubblici che raccolga dati sull'ambiente marino o sui territori costieri dell'Adriatico di trasmetterli al segretario generale di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza vengono interrotte le erogazioni di fondi pubblici a tali soggetti. La Corte dei conti promuove giudizio di responsabilità contabile nei confronti degli amministratori inadempienti.

ART. 3.

(Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 competenti ad operare sull'ambiente marino e sui territori costieri dell'Adriatico volti ad assicurare, tra l'altro:

a) la difesa e la protezione dei territori costieri e dell'ambiente marino dell'Adriatico dalla costante e progressiva eutrofizzazione e dagli inquinamenti, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti;

b) la costituzione di una rete di osservatori sulla qualità dell'ambiente marino e dei territori costieri dell'Adriatico collegati in tempo reale con un centro di coordinamento generale e di raccolta dati;

c) il recupero dell'ambiente marino e la difesa delle coste, anche attraverso opere di forestazione marina;

d) gli interventi di ripopolamento faunistico, anche a supporto dell'attività di pesca;

e) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei fondali e di risalita delle acque marine lungo i fiumi affluenti e nelle falde idriche;

f) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

g) la predisposizione di quanto idoneo al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni costiere con particolare riguardo alla tutela ed allo sviluppo delle strutture, attrezzature e della economia turistica;

h) il miglioramento dei sistemi di mobilità di comunicazione e di trasporto costiero, anche al fine di una maggiore integrazione con le popolazioni dei paesi rivieraschi;

i) la costituzione in riserve marine di quelle zone dell'Adriatico che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

ART. 4.

(Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico dell'ambiente marino e dei territori costieri del mare Adriatico).

1. Per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo di tutte le attività connesse con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico dell'ambiente

marino e dei territori costieri del mare Adriatico. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente, ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera sentito il segretario generale, istituito ai sensi dell'articolo 5, i criteri generali per la redazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

b) approva, su proposta del segretario generale, il programma poliennale degli interventi ed i piani esecutivi annuali di cui agli articoli 7 ed 8, articolati anche per zone e per settori funzionali di materia;

c) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 13, in base agli indirizzi formulati dal programma;

d) impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni dello Stato ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che attribuiscono impegni ripartiti fra le amministrazioni pubbliche previste nel programma poliennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento dagli impegni del programma poliennale;

g) dispone il compimento di atti sostitutivi in caso di persistente inattività degli organi competenti;

h) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali d'intervento;

i) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

l) formula proposte normative per una più efficace tutela dell'Adriatico;

m) si esprime sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, relative ai problemi della tutela e della valorizzazione dell'Adriatico con i Paesi rivieraschi.

ART. 5.

(Segretariato generale).

1. È istituito il segretariato generale per l'Adriatico. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il segretariato generale provvede all'espletamento delle indagini propedeutiche per il censimento ed il monitoraggio, la raccolta dei dati, lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento, nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento. Organizza presso i suoi uffici un centro di coordinamento generale per la raccolta dei dati.

3. Il segretariato generale redige altresì il programma poliennale degli interventi ed i piani annuali di intervento: verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento e provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 4 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 13; presiede all'attuazione dei progetti con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo; presenta al Comitato di cui all'articolo 4 con scadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del Programma allegata al piano annuale d'intervento esecutivo.

4. Collabora con analoghi organismi dei Paesi confinanti con l'Adriatico e con organismi internazionali interessati agli obiettivi di cui all'articolo 1.

5. Alla definizione della pianta organica ed al regolamento attuativo dell'ufficio del segretariato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito presso il segretariato generale il Comitato tecnico-scientifico per la tutela e lo sviluppo socio-economico dell'Adriatico.

2. Il Comitato che ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica è composto da venticinque membri nominati dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, tra personalità di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare nelle materie della geologia, dell'idrologia, della biologia, della fisica del mare, della tutela del paesaggio, della conservazione naturalistica della flora e della fauna, del turismo, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura e dei trasporti.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche scelti anche a livello internazionale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema in questione.

ART. 7.

(Programma poliennale).

1. Il programma poliennale è predisposto dagli uffici del segretariato generale sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni statali competenti, dalle regioni singolarmente o congiuntamente ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato di cui all'articolo 4.

2. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di inutile decorso del termine il segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Il programma ha durata quinquennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere articolate anche per ambiti di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione di cui alla lettera a);

c) individua le aree marine e le zone costiere da sottoporre ad interventi di risanamento, tutela e promozione produttiva ai fini delle loro valorizzazioni;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione e del turismo e dei servizi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

e) determina i criteri per la lotta all'inquinamento dell'Adriatico utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento;

f) determina i criteri per lo studio delle comunità biologiche al fine di controllare gli effetti dell'apporto di acque continentali all'interno delle foci dei fiumi affluenti all'Adriatico;

g) determina i criteri per il recupero del dissesto costiero in atto anche con riferimento al sistema delle affluenze e coordinandoli con gli interventi previsti dallo Stato per le aree ad alto rischio ambientale al fine di un'ampia tutela dell'ecosistema costiero;

h) determina i criteri per lo sviluppo delle condizioni per moderne strutture viarie marine, con particolare ri-

guardo alla navigabilità costiera e di adeguamento con i paesi rivieraschi;

i) indica gli obiettivi che possono essere più proficuamente perseguiti per il tramite di iniziative comuni;

l) formula proposte in ordine ad accordi internazionali con i Paesi dell'Adriatico in ordine alla tutela ed allo sviluppo dell'ambiente marino e costiero;

m) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le amministrazioni statali e le regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine il segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

6. Nel piano vengono indicate le azioni da coordinare con gli altri Paesi rivieraschi anche al fine dell'utilizzo di eventuali fondi comunitari ed internazionali.

ART. 8.

(Piani annuali).

1. I piani annuali sono redatti dagli uffici del segretariato generale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, nel rispetto delle direttive e delle priorità fissate dal programma poliennale, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni statali e delle regioni.

2. Al fine di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono predisporre i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale di cui all'articolo 7.

3. I progetti di cui al comma 2, previa verifica tecnica da parte degli uffici del segretario generale, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, vengono inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da parte di qualsivoglia amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge ed agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 9.

(Attuazione del piano annuale).

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le amministrazioni statali, le regioni e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di amministrazioni dello Stato, regioni ed enti locali, il segretariato generale promuove accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente ed è vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti.

4. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati, nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale delibera l'intervento sostitutivo del segretariato generale.

ART. 10.

(Società di servizi).

1. Al fine di provvedere alle attività di ricerca, di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive ed alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni di servizi con strutture pubbliche o private o miste, di comprovata esperienza, anche estere.

ART. 11.

(Servizio informativo).

1. Gli uffici del segretariato generale organizzano, anche avvalendosi della facoltà di cui agli articoli 1 e 2, il servizio informativo per la raccolta, l'elaborazione, la conoscenza e la divulgazione delle informazioni e dei dati a favore delle pubbliche amministrazioni, di cittadini e di chiunque ne abbia interesse, in adempimento del dovere di informazione previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

ART. 12.

(Centro risorse marine adriatiche - CERMA).

1. Gli uffici del segretariato generale organizzano, avvalendosi delle competenze scientifiche e tecniche nel settore, sia pubbliche che private, un centro consortile di ricerca di livello internazionale con diramazioni periferiche lungo le coste dell'Adriatico.

2. Alla organizzazione del costituendo centro internazionale (CERMA) l'ufficio del segretario generale provvederà, su parere del Comitato tecnico-scientifico, e sentito il Comitato di cui all'articolo 4, ed avvalendosi dei supporti delle amministrazioni degli affari esteri e delle politiche comunitarie.

ART. 13.

(Fondo).

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico dell'Adriatico.

2. Nella contabilità del fondo sono inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse finanziarie messe a disposizione dalle amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalle regioni, dalle province e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere approvati i regolamenti funzionali per l'immediata operatività del segretariato generale e del comitato tecnico scientifico.

2. Il Ministro dell'ambiente coordina i Ministri interessati, le regioni e le istituzioni in attesa della piena funzionalità operativa dell'intervento predisposto dalla presente legge e del suo raccordo con quelli per la difesa del suolo e per l'istituzione dei parchi nazionali, delle riserve naturali e marine.

3. Per i provvedimenti urgenti relativi al controllo ed alla riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione ed alla eliminazione delle fonti di inquinamento, con particolare riguardo agli apporti dell'agricoltura, degli allevamenti animali ed agli scarichi industriali, viene utilizzato, per l'anno 1988, uno stanziamento di lire 20.000 milioni sul capitolo 7081 del Ministero del bilancio e della programmazione economica relativo alla legge n. 261 del 1976 recante « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popola-

zioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco ».

4. Al finanziamento della presente legge a partire dal 1989 si provvederà con l'istituzione di un apposito capitolo in sede di legge finanziaria. Per i provvedimenti urgenti il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.